



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal Ministro per le politiche europee (RONCHI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (PRESTIGIACOMO)
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)
con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2009

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	24
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	29
Relazione tecnica	»	32
Allegato	»	40
Disegno di legge	»	70
Testo del decreto-legge	»	71

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza e, pertanto, s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Come sarà specificato oltre, a causa del ritardo o del non corretto recepimento di normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, la Commissione europea ha dato avvio a numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano. Nei casi più gravi essa ha assunto la decisione di ricorrere innanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE), per veder accertato l'inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi comunitari.

In uno dei casi di cui si occupa il presente decreto, la Corte ha già definito il ricorso in senso sfavorevole allo Stato italiano e l'ulteriore resistenza all'adeguamento dell'ordinamento a quanto stabilito dalla sentenza comunitaria ha indotto la Commissione ad avviare una nuova procedura d'infrazione, stavolta ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, per mancata esecuzione della decisione della Corte di giustizia.

A quella parte di contenzioso per la quale si è riconosciuta l'esattezza delle censure della Commissione europea s'intende porre rimedio con il presente decreto, con il duplice effetto positivo di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria e di evitare aggravii di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna a pena pecuniaria da parte della Corte comunitaria o da contenzioso interno.

Il presente decreto, inoltre, intende rendere effettivo l'adempimento, pur formalmente già avvenuto, di taluni obblighi comunitari giunti in scadenza. Si tratta di casi nei quali l'assenza delle necessarie norme di coordinamento ha reso di fatto inoperanti gli strumenti predisposti per l'adeguamento dell'ordinamento al diritto comunitario. Anche in tali ipotesi si è ritenuto necessario un intervento normativo volto a garantire il corretto e completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.

È per far fronte alle situazioni esposte in precedenza, eterogenee nei contenuti, ma accomunate dalla identica necessità di garantire l'assolvimento degli impegni che l'Italia ha assunto con i *partner* europei, che si è optato per lo strumento della decretazione d'urgenza, restando i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, soddisfatti sia dal vincolo di adempimento degli obblighi comunitari, sia dalle motivazioni specifiche sottese alle singole norme del provvedimento che saranno più dettagliatamente esposte nell'illustrazione del contenuto dell'articolato.

Giova, altresì, precisare che l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorché la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Poiché le disposizioni del presente decreto attengono ad obblighi comunitari già scaduti e posto che l'*iter* di approvazione della legge comunitaria per l'anno 2009 è soltanto agli

inizi, si ritengono sussistenti anche i presupposti descritti dall'articolo 10 sopra citato per il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Di seguito sono illustrati i contenuti dell'articolato.

Articolo 1

La disposizione di cui all'articolo 1 è volta a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, accertata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la sentenza *ex* articolo 226 del Trattato CE del 24 maggio 2007 (causa C394/05).

A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per inadempimento degli obblighi di esecuzione della sentenza, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE (attualmente in fase di messa in mora), in esito alla quale, com'è noto, la Commissione potrebbe proporre un nuovo ricorso innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per vedere accertato l'ulteriore inadempimento dello Stato italiano, con conseguente possibile irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie.

Da ciò la necessità e l'urgenza di provvedere a porre rimedio alle difformità rilevate nella sentenza che si ritengono effettivamente sussistenti.

Con la lettera di messa in mora, la Commissione europea ha contestato, tra l'altro:

a) l'errato recepimento dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva ad opera dell'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato, in quanto tale ultima previsione, ponendo l'obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, restringerebbe il campo di applicazione della direttiva;

b) la mancata trasposizione dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva a seguito dell'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 ad opera dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149.

La norma in esame intende:

- precisare che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero, in caso contrario, avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, così da superare i rilievi di cui alla lettera a);

- reintrodurre la disposizione dell'abrogato articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 per rispondere alla contestazione di cui alla lettera b).

Articolo 2

L'articolo 2 reca, al comma 1, disposizioni relative alla corretta attuazione del cosiddetto «Primo pacchetto ferroviario» (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001) e al comma 2, norme per garantire il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Le disposizioni di cui al comma 1 sono state predisposte al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/2097, nell'ambito della quale la Commissione europea ha formalmente messo in mora l'Italia (nota del 26 giugno 2008), insieme ad altri 23 Stati, in relazione alla mancata corretta attuazione delle disposizioni relative al cosiddetto primo pacchetto ferroviario.

Le osservazioni formulate attengono in particolare alle problematiche elencate di seguito:

a) indipendenza dei soggetti deputati all'assolvimento delle funzioni essenziali connesse con l'accesso all'infrastruttura ferro-

viaria ed in particolare quelle relative all'assegnazione delle tracce e all'imposizione dei diritti di accesso alla rete;

b) sistema di tariffazione dell'accesso alla rete;

c) poteri ed autonomia dell'Organismo di regolazione previsto dall'articolo 30 della citata direttiva 2001/14/CE.

Con particolare riferimento all'Organismo di regolazione (articolo 30 della citata direttiva 2001/14/CE), sono state fornite rassicurazioni (da ultimo con nota n. 1030 del 21 gennaio 2009) in ordine all'indipendenza dello stesso in quanto, pur se individuato dall'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003 nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le relative funzioni sono svolte da un organismo operante all'interno del predetto Ministero, ma collocato al di fuori della struttura dipartimentale in modo da garantire l'indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione del canone di accesso all'infrastruttura, dagli organismi preposti all'assegnazione della capacità e dai richiedenti e da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico (si veda l'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211).

Contestualmente, sono state fornite indicazioni puntuali sull'adozione di misure, anche di carattere legislativo, per assicurare all'Organismo una piena indipendenza finanziaria, tramite l'attribuzione di risorse proprie.

La norma in questione è stata, quindi, predisposta a conclusione di una serie di incontri e di scambi con la Commissione europea e sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Commissione che, *in primis*, ha rappresentato l'opportunità che le richieste di informazioni e le decisioni assunte dall'organismo di regolazione siano dotate della coerenza necessaria ad assicurarne il rispetto,

tramite la previsione anche di appropriate sanzioni - punto 3, lettere c) e d) della nota di messa in mora del 26 giugno 2008 - ed, inoltre, che l'organismo sia dotato di un proprio *budget* - punto 3, lettera b), della predetta nota del 26 giugno 2008.

Peraltro con nota del 9 giugno 2009 la Commissione europea ha fissato il termine di un mese per la comunicazione delle misure poste in essere in adempimento degli impegni che il Governo italiano si è assunto con la nota sopracitata del 21 gennaio 2009, circostanza che rende urgente l'intervento normativo in esame.

L'articolo in commento novella l'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, apportando le seguenti modifiche:

a) ai sensi dell'articolo 2, numero 5), della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, il comma 1 è stato integrato con la previsione «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico», rendendo, quindi, espressa la previsione dell'indipendenza dell'Organismo dall'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto nazionale di passeggeri, di fatto già realizzata in quanto l'Organismo di regolazione è collocato, come già detto, al di fuori dei dipartimenti;

b) dopo il comma 1 è stato inserito un nuovo comma contenente la previsione che all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di Organismo di regolazione sono assegnate, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione del predetto Ministero, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

Tale previsione si è resa necessaria al fine di assicurare autonomia finanziaria all'Organismo, che come riferito è già esistente ed

operante nell'ambito della suddetta Amministrazione svolgendo regolarmente le funzioni di competenza consistenti, tra l'altro, nell'emaneazione di determinazioni, indicazioni e prescrizioni al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e agli operatori del settore. L'ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro ed è articolato in due uffici dirigenziali non generali (articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2008); inoltre, il personale assegnato è personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti che svolge la propria attività in uffici situati all'interno della sede della stessa amministrazione, pertanto la copertura degli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di personale è assicurata dagli stanziamenti esistenti nello stato di previsione del predetto Ministero (centro di responsabilità «direzione generale affari generali e del personale»), e quindi la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) dopo il comma 6 è stato inserito il comma 6-bis recante la previsione che l'Organismo può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie al gestore dell'infrastruttura, alle imprese ferroviarie ed agli operatori del settore, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le seguenti fattispecie di violazioni:

1) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

2) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000;

3) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

4) in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.

In merito, si osserva che l'attribuzione del potere di irrogare sanzioni si presenta non come una nuova ed ulteriore funzione ma quale naturale completamento della funzione di regolazione e vigilanza che, altrimenti, sarebbe priva di coerenza, come peraltro specificatamente richiesto dalla stessa Commissione europea, e pertanto anche la disposizione in questione non comporterà nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

d) il comma 7 è stato sostituito con la esplicita previsione della devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie relative ai provvedimenti emessi dall'organismo, compresi quelli aventi natura sanzionatoria.

Come anticipato in precedenza, il comma 2 dell'articolo in commento reca disposizioni per consentire il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

L'Agenzia è stata istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 16, prevede l'individuazione di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ferroviaria.

L'Agenzia rappresenta, pertanto, la più importante modifica introdotta, negli ultimi anni, agli assetti istituzionali di presidio della

sicurezza ferroviaria del Paese, dovendo assolvere ai compiti normativi, autorizzativi e di controllo per l'intero sistema ferroviario nazionale, inglobando molte delle funzioni precedentemente svolte, in tale settore, dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato.

Nonostante sia stata istituita da quasi un biennio, l'Agenzia non ha ancora raggiunto la piena operatività non potendo contare su un proprio organico di personale, a causa della mancata definizione delle problematiche relative alle risorse umane destinate ad operarvi.

I recenti drammatici fatti di cronaca avvenuti nella stazione ferroviaria di Viareggio e zone limitrofe rendono evidente l'assoluta necessità ed urgenza di garantire la piena operatività dell'autorità preposta al settore della sicurezza ferroviaria provvedendo, pertanto, ad eliminare le cause ostative al suo regolare funzionamento, tra le quali l'impossibilità di avviare le procedure selettive pubbliche per il reclutamento del personale (massimo 300 unità) che costituirà l'organico dell'Agenzia a causa della mancata definizione di un comparto di contrattazione collettiva.

Nelle more dell'avvio delle suddette procedure di reclutamento, per garantire la necessaria continuità di azione, la conservazione e l'efficace sviluppo dell'attuale *know-how* del settore, il decreto legislativo n. 162 del 2007 prevede che, in fase di prima applicazione, l'Agenzia si avvalga del personale qualificato del Gruppo FS che attualmente opera nel settore della sicurezza ferroviaria. A detto personale, ritenuto essenziale ai fini del mantenimento degli attuali *standard* di sicurezza del trasporto su ferro, è destinata una riserva di posti nell'ambito delle predette selezioni pubbliche.

La norma proposta consente l'attribuzione al personale dell'Agenzia, nelle more della definizione del comparto di contrattazione

collettiva, del trattamento giuridico ed economico attribuito al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), anch'essa istituita in attuazione di una direttiva comunitaria, i cui compiti e le cui professionalità presentano evidenti similitudini con quelli dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.

Tale previsione mira ad evitare che il personale qualificato attualmente operante nel settore della sicurezza ferroviaria, proveniente dalle società del Gruppo FS, sia disincentivato a partecipare alle procedure concorsuali trovando più opportuno conservare il rapporto di dipendenza dall'attuale società di appartenenza, pur non potendo più svolgere le funzioni che sono state attribuite all'Agenzia, con conseguente pericolosa perdita del *know-how* di settore.

La norma proposta non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto l'Agenzia ha risorse finanziarie proprie ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, nell'ambito e nei limiti delle quali provvederà a programmare le procedure di reclutamento del personale. Peraltro i dati economici su cui sono state determinate le suddette risorse finanziarie sono già riferiti al personale di provenienza dal Gruppo FS.

Articolo 3

La Corte di giustizia della Comunità europea⁽¹⁾ in merito alla questione sorta tra un operatore economico italiano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, ha ritenuto incompatibile la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, applicabile in via generale anche all'affidamento dei servizi, disciplinato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con il diritto comunitario (e segnatamente con la direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giu-

⁽¹⁾ Sentenza del 19 maggio 2009 nella causa C-538/07.

gno 1992) laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento. Osserva la Corte che non si può impedire, a priori, una disciplina nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative. Pertanto, non è senz'altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione obbligatorie. Tuttavia la maggiore severità della disciplina nazionale, da un lato deve trovare giustificazione nell'esigenza di una migliore tutela della concorrenza, della trasparenza e della *par condicio*, dall'altro incontra un limite nel principio di proporzionalità (paragrafo 23 e 24 della sentenza). Facendo applicazione di tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di controllo di imprese e gare di appalto, la Corte ha rilevato che la legislazione italiana prevede una esclusione «automatica», in quanto il solo fatto che vi sia una situazione di controllo preclude la partecipazione alla medesima gara e obbliga la stazione appaltante a dichiarare l'esclusione: tale automatismo, secondo la Corte, implica una presunzione assoluta di reciproca influenza nella formulazione delle offerte in gara; esso ostacola la libera concorrenza nel mercato comunitario, e contrasta con il principio di proporzionalità.

Ad avviso della Corte la disciplina è illegittima perché non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Osserva la Corte che i gruppi di imprese possono presentare forme e obiettivi variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti. Ancora, i rapporti tra imprese di un medesimo gruppo possono essere

disciplinati da disposizioni particolari, ad esempio di tipo contrattuale, atte a garantire tanto l'indipendenza quanto la segretezza in sede di elaborazione di offerte che vengano poi presentate contemporaneamente dalle imprese in questione nell'ambito di una medesima gara d'appalto.

Secondo la Corte, compete alla stazione appaltante il compito di accertare se il rapporto di controllo abbia esercitato un'influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell'ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica, mediante un esame e una valutazione dei fatti. La constatazione di un'influenza siffatta, in qualunque forma, è sufficiente per escludere tali imprese dalla procedura di cui si tratta. Per contro, la semplice constatazione dell'esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate, risultante dall'assetto proprietario o dal numero dei diritti di voto che possono esercitarsi nelle assemblee ordinarie, non è sufficiente affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di questa procedura.

Data la immediata e diretta applicabilità delle pronunce della della Corte di giustizia, essa comporta la illegittimità anche della disciplina contenuta nell'articolo 34, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di identico tenore rispetto a quella di cui al citato articolo 10, comma 1-*bis* della legge n. 109 del 1994, stigmatizzata dalla Corte.

La disciplina nazionale va letta nel senso che la situazione di controllo formale o sostanziale è causa di esclusione se la stazione appaltante accerti che il rapporto di controllo abbia influenzato la formulazione delle offerte e sia pertanto idoneo a determinare una turbativa della gara.

A *contrario*, deve ritenersi consentita la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese in situazione di controllo, laddove il rapporto di controllo sia ininfluenza in ordine alla formulazione delle offerte e non determini turbativa della gara.

Sul piano applicativo, si pone un problema di onere della prova e di momento in cui vanno effettuati gli accertamenti.

In ordine al profilo probatorio, i bandi e gli inviti potranno esigere dai concorrenti di dichiarare, alternativamente:

- di non essere in nessuna situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara;

- di dichiarare la situazione di controllo formale con altri concorrenti alla medesima gara, indicando tutti gli elementi, alla luce del concreto assetto dei rapporti societari, atti a dimostrare che il rapporto di controllo è ininfluenza al fine della formulazione dell'offerta.

Spetterà poi alla stazione appaltante valutare gli elementi forniti e verificare se il rapporto di controllo ha o meno influito sulla formulazione delle offerte.

Al fine di tale verifica, occorre peraltro conoscere il contenuto delle offerte, sicché si tratta di verifica che va rinviata al momento in cui vengono aperte le buste contenenti le offerte.

Mentre i requisiti di carattere generale vengono verificati dopo l'aggiudicazione definitiva (si veda l'articolo 11, comma 8, del citato codice dei contratti pubblici), si deve anticipare la verifica della situazione di controllo al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, per scongiurare che le offerte imputabili al medesimo centro decisionale turbino la gara (influenza, ad esempio, sul computo della media per la soglia di anomalia).

Poiché la situazione di controllo che influisce sulle offerte costituisce una causa di esclusione, la stessa va correttamente inserita nell'articolo 38 del citato codice dei contratti

pubblici, ed espunta dall'articolo 34 dove è attualmente collocata.

Il comma 4 dell'articolo 3 modifica l'articolo 49 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 a fini di coordinamento del testo normativo in conseguenza delle modifiche introdotte dalle disposizioni dell'articolo in esame.

Il comma 5 prevede la decorrenza dell'efficacia delle modifiche legislative introdotte rispetto alle procedure di affidamento avviate prima della data di entrata in vigore del decreto.

Articolo 4

L'articolo 4 contiene disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni.

Il comma 1 modifica il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, al fine di definire e razionalizzare la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto. Esso ha carattere di urgenza in relazione alle necessità di coordinamento con le modifiche del decreto legislativo n. 216 del 2006 introdotte dall'articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, la sua introduzione risulta necessaria ed urgente atteso che, ai sensi della citata direttiva 2008/101/CE, è previsto che ad ogni compagnia aerea operante nell'ambito europeo venga assegnato un limite alle emissioni di anidride carbonica (CO₂) derivanti dall'uso dei carburanti fossili. A tale fine, ogni Stato membro assegnerà un quantitativo di permessi di emissione, analogamente a quanto già avviene nei settori industriali già inclusi nella direttiva 2003/87/CE del Parla-

mento europeo del Consiglio, del 13 ottobre 2009. Ai fini della definizione del quantitativo di permessi da assegnare, ogni compagnia aerea dovrà presentare alle autorità nazionali competenti un piano di monitoraggio delle proprie emissioni entro il 30 agosto 2009, sulla base delle linee-guida di cui all'allegato XIV alla decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007. L'autorità nazionale competente valuterà ed approverà il piano, che verrà successivamente trasmesso alla Commissione europea per la decisione finale di assegnazione dei permessi; pertanto, l'approvazione da parte dell'autorità nazionale competente rappresenta la condizione necessaria per l'assegnazione gratuita dei permessi alle compagnie aeree, in assenza della quale le compagnie aeree dovranno acquistare i permessi a titolo oneroso. Considerato che il prezzo di ciascun permesso è stimato attualmente tra i 10 e i 15 euro, in Italia la spesa per l'acquisto dei permessi onerosi per le compagnie aeree potrebbe aggirarsi attorno ai 250-400 milioni di euro l'anno. Risulta pertanto urgente, nelle more del recepimento della direttiva 2008/101/CE, inserita nell'allegato B alla legge comunitaria 2009 (si vedano l'atto Camera n. 2449 e l'atto Senato n. 1781), l'identificazione dell'autorità nazionale competente nel Comitato già responsabile della gestione della direttiva 2003/87/CE, al fine di rendere immediatamente operativa la valutazione ed approvazione dei piani di monitoraggio.

I commi 3, 4 e 5 in proposta recano infine misure urgenti per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese, in armonia con le direttive europee in tema di riduzione delle emissioni e di valutazioni ambientali anche integrate. Si prevede in particolare il riconoscimento di semplificazioni ed incentivi amministrativi per gli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti, con partico-

lare riferimento alla procedura di rilascio ed alla durata dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2009, n. 59. Un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuerà linee guida e coefficienti al cui ricorrere troveranno applicazione le semplificazioni previste; sono altresì previsti particolari benefici per le imprese in possesso di certificazione ambientale ISO o EMAS.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la costituzione di nuovi organismi né l'attribuzione alla pubblica amministrazione di compiti aventi possibili ricadute sull'equilibrio finanziario. Con particolare riferimento al comma 2, si persegue anzi una finalità di razionalizzazione amministrativa ed economica attribuendo il ruolo di autorità competente ai sensi della citata direttiva 2008/101/CE, al Comitato di gestione che già riveste il ruolo di autorità competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Anche le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non comportano oneri per la finanza pubblica, ed anzi sono idonee a determinare risparmi dal punto di vista degli oneri amministrativi per le imprese, nonché in termini di spese istruttorie sostenute dall'amministrazione, prevedendosi infatti una maggiore durata delle autorizzazioni rilasciate conformemente all'accertamento di determinate caratteristiche di particolare qualità ambientale degli impianti progettati.

Articolo 5

La disposizione di cui all'articolo 5 è volta a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che ha fatto seguito allo slittamento al 2010 dell'entrata in esercizio del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), disposto dal comma 2-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Tali dichiarazioni, essendo prescritte sia per l'elaborazione delle quote di mercato sia per adempiere agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla normativa comunitaria, sono necessarie per garantire il completo adempimento degli obblighi comunitari assunti dallo Stato italiano.

Al fine di rendere possibile l'acquisizione delle informazioni necessarie a tale scopo, la disposizione in esame prevede, per l'anno 2009, che esse siano assunte nell'ambito del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso Unioncamere.

Articolo 6

La disposizione di cui all'articolo 6 è volta ad apportare talune modifiche alla sezione III dell'allegato 2 al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), finalizzate ad eliminare le possibili incertezze interpretative che l'attuale formulazione, introdotta dall'articolo 27 della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), potrebbe ingenerare in fase applicativa ed il relativo rischio di violazioni del diritto comunitario.

L'urgenza della disposizione è data dalla necessità di evitare che possano determinarsi i predetti problemi applicativi tenuto conto che la citata legge comunitaria 2008 è entrata in vigore lo scorso 29 luglio.

La disposizione recata al comma 2 risponde alla necessità di assicurare la delega-

ficazione della materia, disposta dal comma 3 del menzionato articolo 27.

Articolo 7

Le norme di cui all'articolo 7 si rendono necessarie per colmare le carenze dell'attuale quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura industriali - carenze evidenziate anche da recenti indagini - che, secondo quanto ritenuto dalla Commissione europea, costituiscono un ostacolo all'uso ed al commercio di contatori di gas di tipo venturimetrico a diaframma. Con la norma in commento sarà, pertanto, possibile risolvere la procedura di infrazione n. 2007/4915, avviata dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

La finalità delle norme è, inoltre, quella di fornire le disposizioni atte a correggere ed adeguare una diffusa condizione di non conformità alle norme di metrologia legale dei sistemi di misura utilizzati dagli utenti e dai consumatori industriali del sistema del gas naturale, che operano attualmente in conformità a soli *standard* tecnici.

Il comma 1 semplifica gli adempimenti amministrativi previsti per gli scambi commerciali di gas, disponendo che i sistemi di misura utilizzati nelle stazioni per l'interconnessione delle infrastrutture del sistema a rete del gas naturale, in luogo della approvazione di modello e dei controlli metrologici riconducibili al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, di cui al regio decreto del 23 agosto 1890, n. 7088, siano realizzati secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e, per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, nel decreto ministeriale di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condi-

zioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Il comma 2 è finalizzato, invece, ad assicurare la tutela dei clienti finali connessi alle reti di trasporto di gas naturale, prevedendo che per gli strumenti di misura relativi a tali clienti industriali e del settore termoelettrico, esclusi dall'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 31 marzo 2004, sugli strumenti di misura, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, siano emanate disposizioni volte a determinare i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici, stabilendo un termine massimo di un anno per il loro adeguamento.

Con le disposizioni dell'articolo in commento, il controllo pubblico sulla misura delle produzioni di idrocarburi rimane in capo all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello sviluppo economico che, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, assolve ai compiti di vigilanza disposti dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Il controllo pubblico sulla misura del gas scambiato fra operatori della filiera è svolto, a tutti gli effetti di legge, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas attraverso i codici da essa approvati.

Si segnala che le norme in esame sono coerenti con le disposizioni introdotte con decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, che prevedono l'applicazione dell'accisa sul consumo del gas naturale al momento del consumo dei clienti finali.

L'attuazione dell'articolo in esame non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 8

La disposizione di cui all'articolo 8 concerne un'autorizzazione di spesa che consente di avviare la realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero unico europeo (NUE) previsto dalla di-

rettiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che, all'articolo 26, ha imposto agli Stati membri di istituire, a partire dal 24 luglio 2003, il numero unico di emergenza 112 al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza, con funzionalità di localizzazione del chiamante.

Al riguardo si evidenzia che l'Italia deve fronteggiare la messa in mora da parte della Commissione ex articolo 228 del Trattato CE, fornendo precisi e circostanziati elementi per evitare l'ulteriore aggravio della procedura di infrazione in atto (n. 2006/2114 e 2008/2258), all'esito della quale - verosimilmente già nel corso del 2010 - lo Stato verrebbe condannato al pagamento di pesantissime sanzioni pecuniarie dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Articolo 9

L'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, individua, fra le autorità competenti ai fini dell'applicazione del «pacchetto igiene», il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le Aziende unità sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. La norma in commento introduce allo stesso comma un nuovo periodo con il quale si aggiunge ad essi il Ministero della difesa, per le sole forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

L'integrazione nel senso indicato s'impone in quanto l'attuale ambito di previsione non consente di assicurare, nelle zone d'impiego all'estero dei contingenti militari, l'applicazione della normativa in materia di igiene alimentare per le derrate destinate alle unità ivi impiegate, con effetti vieppiù problematici per gli acquisti di prodotti non di origine nazionale, ovvero provenienti da Paesi diversi da quelli comunitari.

Si tratta di un problema evidenziatosi con particolare evidenza in quest'ultimo periodo,

anche in ragione di particolari situazioni d'impiego che rendono indispensabile il ricorso alle risorse locali. Basti pensare alle unità militari dispiegate sul territorio, occasionalmente o permanentemente, anche per reparti isolati, distanti da basi logistiche militari nazionali o alleate, che devono essere dotati di autonome mense anche per ragioni di sicurezza, stante l'impossibilità o le difficoltà di rifornimenti dai magazzini militari.

La norma in esame, pertanto, colma un vuoto legislativo, prevedendo che per le citate esigenze approvvigionative l'autorità competente sia il Ministero della difesa, che può utilizzare agli stessi fini l'organizzazione e le figure professionali della sanità militare, costantemente presenti anche nei contingenti militari operanti nelle missioni internazionali, per garantire l'effettività dei controlli sanitari, coerentemente con la previsione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'intervento normativo è necessario e urgente in relazione alla natura stessa della materia regolata e all'opportunità che i controlli siano assicurati con immediatezza anche in relazione alle condizioni climatiche dei teatri operativi che vedono impegnati contingenti italiani.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10

La disposizione si rende necessaria al fine di adeguare, in conformità al parere espresso dalla Commissione delle Comunità europee, a seguito della messa in mora *ex* articolo 226 del Trattato CE, le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, alle disposizioni vigenti in altri Stati membri dell'Unione europea in tema di responsabilità di pagamento dell'imposta annuale sui contratti di assicurazione.

In particolare è previsto che la disposizione del vigente articolo 4-*bis*, che impone

la nomina di un rappresentante fiscale per le imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, non si applica alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione e roepa ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano lo sambio di informazioni.

Articolo 11

L'articolo in commento modifica gli articoli 17 e 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine adeguare l'ordinamento a quanto stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza resa in data 16 luglio 2009 (causa C-244/08). La vicenda processuale ha tratto origine dalla procedura d'infrazione n. 2003/4648, avviata a causa della difformità, rispetto alla disciplina comunitaria, della normativa nazionale nella parte in cui prevede, per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia, il ricorso al rimborso di cui all'articolo 38-*ter*, qualora tali operazioni fossero poste in essere nei confronti della «casa madre» estera. A parere della Commissione, una duplicità di posizioni IVA del soggetto non residente (una riferita alla «casa madre» ed una alla stabile organizzazione) è incompatibile con l'attuale quadro normativo comunitario.

Le modifiche apportate, attraverso l'inserimento, nel secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, delle parole «e senza stabile organizzazione in Italia», non consentono ora al soggetto non residente di nominare un rappresentante fiscale, o di identificarsi direttamente in presenza di una propria stabile organizzazione sul territorio dello Stato, nei casi in cui le operazioni non siano state effettuate da o nei confronti delle medesime stabili organizzazioni.

Nella normativa risultante dalle modifiche ora apportate, la presenza di una stabile or-

ganizzazione in Italia, inoltre, non consente più al soggetto non residente di identificarsi ai fini dell'IVA in Italia nell'ipotesi in cui effettui operazioni nei confronti di clienti non soggetti passivi d'imposta; ai relativi adempimenti il soggetto non residente dovrà quindi provvedere tramite la propria stabile organizzazione.

Nella nuova normativa si verifica altresì che qualora l'operazione effettuata in Italia dal soggetto non residente sia svolta senza l'intervento della stabile organizzazione - essendo resa direttamente dalla «casa madre» del soggetto non residente nei confronti di un soggetto che agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, identificato ai fini IVA in Italia - ai relativi adempimenti dovrà provvedere il soggetto cessionario o commitente con il meccanismo del cosiddetto *reverse charge*, trovando applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e all'articolo 44, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le modifiche apportate al primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabiliscono, coerentemente, che, per i rimborsi dell'IVA relativa ad acquisti effettuati in Italia direttamente dalla casa madre, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia devono avvalersi della propria stabile organizzazione, facendo confluire tale IVA nelle liquidazioni da questa eseguite.

Articolo 12

Le disposizioni di cui all'articolo 12 sono finalizzate ad evitare il prosieguo della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea a causa dell'esclusione dal regime delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società estere, in particolare società residenti in

uno dei Paesi membri o nello Spazio economico europeo.

Il regime speciale introdotto dalla disposizione in commento si applica, infatti, alle sole società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato, ad esclusione, quindi, delle stabili organizzazioni di società estere.

In merito occorre tener presente che per le SIIQ la quota del reddito d'impresa esente, riferita all'attività di locazione immobiliare, viene assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti all'atto dell'attribuzione dei relativi dividendi. A tal fine, le SIIQ sono obbligate a distribuire almeno l'85 per cento degli utili di esercizio provenienti dall'attività esente.

Appare quindi evidente che il trattamento fiscale appena descritto non sarebbe applicabile *tout court* alle stabili organizzazioni di soggetti esteri in quanto gli utili da esse prodotti, seppure derivanti da un'attività di locazione immobiliare, sono sempre riconducibili alla società estera cui fa capo la stabile organizzazione e sono sottoposti a ritenuta secondo la normativa nazionale vigente nello Stato di residenza del soggetto che li distribuisce.

Pertanto, la rinuncia all'imposizione nei confronti delle stabili organizzazioni estere da parte dello Stato italiano non avvantaggerebbe gli investitori partecipanti nella società estera, bensì lo Stato estero, che sottoporrebbe ad imposizione secondo le proprie regole ordinarie il reddito originatosi in Italia senza, peraltro, dover accordare un credito d'imposta per imposte pagate all'estero dal momento che il reddito in Italia, come illustrato, non ha subito imposizione.

Conseguentemente si rende necessaria una modifica normativa che non si limiti ad estendere il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere ma che preveda, nel contempo, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni (e rispondano, ovviamente, a

tutti gli altri requisiti previsti), l'imposizione, nei confronti della società estera, del reddito prodotto dalle stabili organizzazioni con un'aliquota IRES pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana, vale a dire al 20 per cento.

L'intervento normativo dovrebbe scongiurare il prosieguo della procedura d'infrazione e, peraltro, la circostanza che uno stesso reddito sia sottoposto ad imposizione nella stessa misura con modalità diverse nei confronti di soggetti residenti e non residenti non sembra poter essere censurabile alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia (si vedano la sentenza 13 dicembre 2005, causa C-446/03, la sentenza 14 dicembre 2006, causa C-170/05, e la sentenza 6 giugno 2000, causa C-35/98).

Pertanto, alla luce delle peculiari modalità di imposizione delle SIIQ e delle SIINQ previste dalla normativa nazionale, è compatibile con i principi comunitari un sistema di imposizione che stabilisca la stessa misura di prelievo fiscale sui redditi prodotti da soggetti residenti e non residenti, prevedendo per i primi la tassazione al momento della distribuzione del dividendo e per i secondi l'imposizione del reddito d'impresa prodotto dalle stabili organizzazioni di società estere che si qualificano come SIIQ.

Articolo 13

Con la nota C(2007)2863 del 27 giugno 2007, la Commissione europea ha emesso, nei confronti della Repubblica italiana, un parere motivato ai sensi dell'articolo 226, primo comma, del Trattato CE con il quale si contesta la mancata osservanza degli obblighi comunitari che incombono in virtù dell'articolo 90 del Trattato medesimo. Successivamente la Commissione ha deferito, dinnanzi alla Corte di giustizia CE (causa C-572/08), la Repubblica italiana per non es-

sersi adeguata alle indicazioni della medesima Commissione nei tempi previsti.

Oggetto della procedura di infrazione in parola è il combinato disposto dalle norme dell'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (testo unico accise TUA) secondo l'interpretazione recata dalla circolare n. 24/D del 2004 dell'Agenzia delle dogane e dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che stabilirebbe una tassazione discriminatoria in materia di oli lubrificanti rigenerati.

Tale articolo 62 prevede, attualmente, la sottoposizione degli oli lubrificanti ad una imposta di consumo che si applica, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 62, in misura ridotta (50 per cento) sugli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli lubrificanti usati. Tale riduzione di tassazione è finalizzata ad incoraggiare la rigenerazione dei lubrificanti esausti attraverso la compensazione del maggior costo produttivo dei lubrificanti ottenuti a partire da oli usati rispetto quelli ottenuti a partire da prodotti petroliferi.

L'agevolazione fiscale suddetta compete anche agli oli lubrificanti rigenerati in altri Paesi dell'Unione europea e successivamente commercializzati in Italia; per tali prodotti, al fine di incoraggiare lo smaltimento, attraverso la rigenerazione, degli oli lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale, l'agevolazione fiscale in parola compete a condizione che gli oli rigenerati in parola siano ottenuti a partire da oli esausti raccolti in Italia, come ribadito dall'articolo 1, comma 116, della citata legge n. 266 del 2005.

Tale ultima disposizione fu approvata dal legislatore nazionale per ribadire la connotazione ambientale del beneficio fiscale in questione (finalizzato allo smaltimento di «ri-fiuti» italiani). In tal senso è opportuno evidenziare che non è tecnicamente possibile,

in linea generale, distinguere gli oli lubrificanti ottenuti dagli oli usati da quelli ottenuti, *ex novo*, dal petrolio. L'effettiva origine degli oli lubrificanti può essere verificata solo controllando che la loro produzione sia avvenuta in specifici stabilimenti di rigenerazione e verificando che gli stessi stabilimenti abbiano acquisito, come materia prima, oli esausti.

Occorre rilevare anche che la citata disposizione contenuta nell'articolo 62 del testo unico delle accise, inerente il suddetto beneficio fiscale, è attualmente finalizzata, indirettamente, a sostenere la raccolta stessa degli oli usati. Infatti il COOU (Consorzio obbligatorio degli oli usati - soggetto istituzionalmente preposto alla raccolta degli oli esausti) vende a titolo oneroso i lubrificanti usati raccolti nel territorio nazionale ai soggetti rigeneratori quale materia prima per la loro attività, ricavando, in parte, le risorse economiche per il proprio sostentamento.

Ciò detto si rileva che, a parere della Commissione europea il luogo di raccolta degli oli (cosiddetto criterio dell'origine) risulta discriminatorio e tale da favorire, attraverso una tassazione differenziata, la commercializzazione del prodotto nazionale rispetto al prodotto importato, in spregio ai principi comunitari dettati dall'articolo 90 del Trattato CE.

Pertanto, al fine di superare i suddetti rilievi comunitari, è stato predisposto il presente schema di norme che, modificando talune disposizioni nazionali, adegua il quadro normativo interno a quello comunitario.

Con lo stesso schema si intende anche dare soluzione ad un altro rilievo comunitario connesso all'attività di rigenerazione dei lubrificanti usati. Nell'ambito della produzione di oli lubrificanti rigenerati vengono, infatti, realizzati, in piccole percentuali, prodotti energetici che sono successivamente impiegati, a seguito di ulteriori trattamenti, come carburanti o combustibili. Tali prodotti ai sensi del suddetto comma 5 dell'articolo 62 del TUA risultano sottoposti

ad accisa in misura ridotta (50 per cento dell'aliquota). Non risultando tale disposizione aderente con quanto previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, in materia di tassazione dei prodotti energetici, lo Stato italiano ha chiesto alla Commissione europea la concessione di una specifica deroga comunitaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della medesima direttiva 2003/96/CE.

Con la comunicazione del Consiglio COM(2007)826 definitivo del 19 dicembre 2007 l'Esecutivo comunitario ha, però, rigettato la suddetta domanda di deroga, rendendo indispensabile la modifica della disposizione contenuta nell'articolo 62, comma 5, del TUA inerente la suddetta riduzione dell'accisa. In tale senso lo schema che segue prevede anche l'adeguamento, del medesimo articolo 62, comma 5, al quadro normativo comunitario in materia di accisa.

Il testo normativo predisposto tiene conto della prioritaria esigenza di risolvere la procedura d'infrazione in corso, attribuendo al COOU, che per legge deve raccogliere gli oli usati, l'obbligo di farsi carico degli eventuali maggiori costi della rigenerazione non recuperabili dal mercato.

La soluzione proposta prevede:

- sotto il profilo dell'imposta di consumo, l'applicazione di unica aliquota a tutti gli oli lubrificanti, sia di prima distillazione che rigenerati, in una misura inferiore a quella attualmente applicabile agli oli di prima distillazione, tale per cui il gettito per l'erario, e conseguentemente l'onere per il consumatore, restino immutati.

- sotto il profilo della normativa ambientale, l'obbligo per il Consorzio di pagare alla rigenerazione un corrispettivo per lo smaltimento in misura adeguata rispetto alla situazione di mercato, ai costi di rigenerazione ed all'eventuale ricavo che potrebbe derivare al Consorzio stesso nel caso di avviamento degli oli usati raccolti alla combustione.

Così facendo lo Stato italiano demanda al COOU la determinazione del corrispettivo, sia alla raccolta che alla rigenerazione, tramite negoziazione con le categorie d'impresе interessate consentendone la copertura tramite l'obbligo imposto alle imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di partecipare al Consorzio e di corrispondergli un contributo sufficiente a coprire il costo dei riferiti corrispettivi e della sua gestione, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti dal Consorzio medesimo.

Articolo 14

La norma in commento è diretta a risolvere la procedura di infrazione n. 4145/2008 (messa in mora), ex articolo 226 del Trattato CE, avviata con riferimento al regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) esteri non armonizzati.

La questione sollevata dall'Esecutivo comunitario riguarda il diverso trattamento fiscale sussistente tra i suddetti fondi esteri ed i fondi mobiliari non armonizzati di diritto italiano. A questo proposito, la Commissione europea ha fatto presente che il criterio di tassazione applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi esteri non conformi si configura penalizzante rispetto a quello previsto per i proventi conseguiti dagli indicati fondi italiani e che quindi tale regime non è compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo stabiliti dagli articoli 56 del Trattato CE e 40 dell'Accordo SEE.

Il trattamento fiscale stabilito per gli OICVM di diritto estero è contenuto nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. In sostanza, è previsto che i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tali fondi sono tassati in capo al sottoscrittore al momento della percezione dei proventi

mediante una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta è applicata dall'intermediario residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi oppure del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni. La base imponibile è data dalla differenza tra il prezzo di riscatto o di cessione delle quote ed il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote stesse.

Per i proventi relativi a quote di fondi esteri conformi alle direttive comunitarie, la ritenuta è a titolo di acconto se i proventi sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali ed è a titolo di imposta negli altri casi. Diversamente, per i proventi dei fondi non conformi, la ritenuta è sempre a titolo di acconto.

Infine, se i proventi sono percepiti direttamente all'estero o senza l'intervento di un sostituto di imposta residente, questi vanno indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e scontano le imposte nei seguenti modi:

- imposta sostitutiva del 12,50 per cento se si tratta di proventi relativi a fondi conformi;

- tassazione ordinaria se si tratta di proventi relativi a fondi non conformi.

Da tale quadro normativo, risulta che il trattamento fiscale previsto per i proventi derivanti dalla partecipazione in fondi di diritto estero si configura diverso da quello previsto per i proventi dei fondi di diritto italiano. Infatti, per questi ultimi è disposta l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulla base del principio di maturazione, mentre per quelli di diritto estero la tassazione avviene in base al criterio del realizzato.

Tra l'altro, la problematica del diverso regime fiscale dei fondi di diritto estero rispetto a quelli italiani è stata più volte posta in discussione dalla Commissione europea.

Nelle more della conclusione dei lavori volti al riordino generale della materia, si è ritenuto di operare una modifica della pre-

detta normativa limitata al solo superamento della infrazione comunitaria.

L'articolo in questione, con la riformulazione dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, modifica il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Pertanto, tali proventi non concorreranno più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma saranno assoggettati ad una ritenuta nella misura del 12,50 per cento che sarà a titolo di imposta nel caso di percipienti non imprenditori.

Articolo 15

La disposizione è rivolta a migliorare alcuni aspetti della disciplina contenuta nell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine prioritario di adeguamento all'ordinamento comunitario e anche allo scopo di aumentarne la spinta liberalizzatrice in un quadro regolatorio certo e chiaro che agevoli l'iniziativa dei soggetti privati, riduca i costi per le pubbliche amministrazioni e garantisca la migliore qualità dei servizi resi agli utenti.

Si è ritenuto di indicare espressamente che la nuova disciplina non si applica alle concessioni di distribuzione di energia elettrica ed ai servizi di trasporto di interesse regionale, che sono regolati, per la loro specificità, da una normativa di settore (decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422).

Per quanto concerne le concessioni di distribuzione di energia elettrica, la necessità dell'espressa esclusione dall'ambito applicativo della novella in commento deriva dalla constatazione che la disciplina ed il rilascio di tali concessioni esulano dalle competenze regionali. Tale esclusione si riconnette alle competenze tecniche statali in materia e trova ulteriore giustificazione sia nelle caratteristiche della rete di distribuzione nazionale di energia elettrica, fortemente interconnessa e di difficile frammentazione, sia nell'assetto attuale delle stesse concessioni di distribuzione.

Per quanto concerne i servizi di trasporto, la necessità di un'esclusione espressa discende dalle difficoltà applicative che deriverebbero da una possibile interpretazione estensiva dell'ambito di operatività della disciplina in esame, nel caso del trasporto ferroviario di interesse regionale. In tale ipotesi, infatti, sorgerebbero problemi di coordinamento con le norme in materia di affidamenti e contratti di servizio (decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e legge 23 luglio 2009, n. 99) recentemente approvate al fine di rendere il quadro normativo di settore coerente con il dettato comunitario (regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007). Proprio la richiamata recente normativa su affidamenti e contratti di servizio ha consentito l'affidamento di contratti di servizio di durata compatibile, in termini di sostenibilità degli investimenti, con l'avvio di procedure per l'acquisto di nuovo materiale rotabile da destinare ai servizi di trasporto regionale.

Quanto al contenuto, la novella chiarisce che l'affidamento a società mista pubblica e privata mediante procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo (cosiddetta «gara a doppio oggetto») rientra tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in linea con la Comunicazione interpretativa della

Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C91 del 12 aprile 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, prevedendo, contestualmente, che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Al fine di eliminare uno degli aspetti di maggiore criticità emersi in sede di attuazione del citato articolo 23-bis, si precisa, in modo coerente e definitivo, il regime transitorio degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina di adeguamento all'ordinamento comunitario.

Quanto all'ipotesi straordinaria di affidamento *in house* della gestione, sottoposta a stringenti requisiti verificati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si precisa che il parere di cui al comma 4 è reso soltanto da quest'ultima e non più, per i profili di competenza, dalle autorità di regolazione del settore ove costituite ovvero dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche ed è di natura preventiva; introducendo, altresì, il silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere entro i sessanta giorni previsti.

Si prevede, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del citato parere.

Altri interventi riguardano i divieti rivolti a soggetti titolari di affidamenti diretti relativamente all'acquisizione della gestione di servizi ulteriori o in ambiti diversi e alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento, nonché l'assoggettabilità al patto interno di stabilità cui devono essere sottoposte le sole società *in house* affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, te-

nendo conto del nuovo regime transitorio introdotto.

Articolo 16

I primi tre commi dell'articolo si propongono di rendere effettivo, in funzione di tutela della corretta informazione dei consumatori, il divieto di fornire indicazioni incomplete o inesatte sull'origine dei prodotti posti in commercio.

Si assiste, infatti, comunemente alla collocazione sul mercato di merci che vengono presentate ai consumatori come interamente prodotte in Italia - attraverso indicazione di vendita varie, quali «100% *Made in Italy*», «100% prodotto italiano» o simili - in assenza di una regolamentazione della materia e spesso facendo leva sulle sole condizioni che, ai sensi della normativa doganale, consentono l'apposizione dell'indicazione «*Made in Italy*», le quali condizioni non garantiscono che tutte le fasi del processo produttivo o, comunque, quelle qualificanti in relazione alle diverse categorie merceologiche (quali l'ideazione, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento), siano effettivamente compiute, per intero, sul territorio italiano.

Il comma 1 dell'articolo in esame individua, pertanto, le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come «*Made in Italy*», prevedendo che il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti e delle merci siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 2 rinvia a successivi decreti ministeriali l'eventuale precisazione delle modalità di applicazione del comma 1.

Tali previsioni appaiono in linea con le indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee, che, mentre ha costantemente ritenuto contrarie al Trattato le previsioni obbligatorie che esigano l'indicazione di origine di determinate merci, ancorché indistintamente applicabili alle merci nazionali

e a quelle comunitarie, giacché tali previsioni hanno l'effetto di consentire al consumatore di distinguere fra queste due categorie di prodotti, il che può indurlo a dare la preferenza alle merci nazionali - ha, sin dagli anni Ottanta, riconosciuto meritevole di tutela l'interesse del produttore ad indicare di propria iniziativa l'origine nazionale del prodotto, salva la tutela del consumatore rispetto a indicazioni inesatte (si confronti, ad esempio, sentenza 25 aprile 1985, causa C-207/83, Commissione/Regno Unito, punto 21: «(..) nei casi in cui l'origine nazionale della merce suggerisce ai consumatori determinate qualità, i produttori hanno interesse ad indicarlo di loro iniziativa sui prodotti o sugli imballaggi, senza che sia necessario obbligarveli. In questo caso, la tutela dei consumatori è adeguatamente garantita dalle norme che consentono di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, norme che il Trattato CEE lascia intatte».

In attuazione di tali principi i commi 4, 5 e 6 modificano la disciplina dell'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, novellata dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

In particolare, il comma 4 vieta - comminando le pene di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate fino ad un terzo - l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia o che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, o l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, ove non ricorrano i presupposti previsti nei commi 1 e 2.

I commi 5 e 6 integrano l'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sanzionando la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei pro-

dotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Tale condotta, pure essendo astrattamente riconducibile alla norma previgente, di fatto era rimasta priva di sanzione per insuperabili limiti interpretativi. La precedente natura di reato poi, per la necessità di configurare l'elemento soggettivo del dolo, rendeva assai oneroso l'accertamento della violazione.

Con la novella, oltre a specificare la condotta, superando così i precedenti limiti, si qualifica la violazione come illecito amministrativo di più facile accertamento, con una significativa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000; al fine di assicurare una tutela efficace e reale per i consumatori, si accompagna a detta sanzione la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le indicazioni necessarie siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

Per assicurare comunque un ragionevole periodo transitorio e consentire agli operatori economici di adeguare le produzioni alle nuove prescrizioni, si prevede l'entrata in vigore delle disposizioni dei commi 5 e 6 decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Infine si abroga l'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di dubbia compatibilità con il diritto comunitario.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17

L'esecuzione del censimento dell'agricoltura è previsto a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, per rilevare le informazioni statistiche comparabili in ambito europeo ed internazionale sulla struttura delle aziende agricole. Tali dati sono indispensabili per orientare la politica agricola comunitaria e nazionale.

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 prevede la scadenza temporale del 2010, ai fini dell'esecuzione della rilevazione, per evitare il notevole aggravio statistico conseguente alla contiguità temporale con il Censimento della popolazione e con quelli economici.

Le prossime scadenze temporali, i complessi meccanismi di rilevazione del 6° Censimento dell'agricoltura, che richiedono il coinvolgimento di numerosi organi di censimento, e la necessità per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per gli altri organi di censimento di doversi avvalere, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, di personale selezionato con forme flessibili di lavoro, rendono necessaria e urgente l'approvazione di un'apposita normativa per il finanziamento e l'indizione del censimento al fine di rispettare i ristretti tempi imposti dalla normativa comunitaria e di non incorrere nelle sanzioni che possono essere attivate dall'Unione europea per i soggetti inadempienti.

L'articolo si compone di 4 commi.

Al comma 1 vengono richiamate le fonti normative di livello comunitario inerenti le indagini sulla produzione agricola e sulla struttura delle relative aziende e viene autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 da assegnare all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il comma 2 prevede l'emanazione di un apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nel quale vengono individuati le date di riferimento, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le moda-

lità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

Il comma 3 esclude dai conteggi del Patto di stabilità interno le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del Censimento per le regioni individuate, dal regolamento di cui al comma 2, come affidatarie di fasi di rilevazione censuaria.

Il comma 4, in considerazione della straordinarietà che caratterizza i censimenti generali, autorizza l'ISTAT e tutti gli enti ed organismi pubblici censuari, così come indicati dal regolamento di cui al comma 2, ad utilizzare le forme di lavoro flessibile (quali, ad esempio, la somministrazione di lavoro).

Tale reclutamento sarà limitato all'espletamento delle sole operazioni censuarie che, com'è noto, avendo cadenza decennale rivestono carattere straordinario ed è finanziato nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1

Articolo 18

La disposizione è finalizzata a completare il processo di armonizzazione delle normativa nazionale in materia di quote-latte con la normativa comunitaria ed, in particolare, con il regolamento (CE) n.72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009.

La norma consente di evitare un superfluo drenaggio di liquidità nei confronti degli allevatori che si trovano nella condizione prevista dall'articolo 9, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Infatti, il comma 4-ter prevede che a decorrere dal periodo 2009-2010, eseguite le restituzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, venga restituito il prelievo versato dalle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008.

Come noto, già per la campagna I atti era 2008/2009 l'esubero nazionale italiano si è notevolmente ridotto, a seguito di un duplice effetto: contrazione della produzione ed aumento della quota nazionale.

Nella campagna 2009-2010, attualmente in corso, è entrato in vigore l'ulteriore aumento della quota nazionale attenuato dall'Italia nell'ambito dell'*health check*. Conseguentemente non si verificherà alcun esubero nazionale e, quindi, nessun pagamento di prelievo sarà dovuto alla Unione europea.

Con tale norma si intende quindi evitare l'effetto perverso verso gli allevatori di richiedere il versamento mensile di somme che dovranno poi essere restituite a luglio, oltretutto nel corso di una forte crisi economico-finanziaria che colpisce in particolare il settore lattiero-caseario.

Articolo 19

Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha ulteriormente disciplinato il procedimento per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione recata dal predetto articolo 24 ha affidato all'Agenzia delle entrate il compito di procedere al recupero degli aiuti secondo i principi e le ordinarie proce-

sure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi.

La presente disposizione prevede che per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società ex municipalizzate.

Ciò in quanto le suddette operazioni straordinarie sarebbero risultate fiscalmente neutre se eseguite, prima della trasformazione, direttamente dagli enti pubblici di appartenenza. In altri termini, se l'ente avesse proceduto alla privatizzazione di tali società dopo l'operazione straordinaria, non avrebbe legittimamente assolto imposte, raggiungendo infine il medesimo assetto societario.

La disposizione prevede, inoltre, che ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possano essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, in deroga al comma 3 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che prevede che in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti e, ferme restando le disposizioni che prevedono che non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure di recupero degli aiuti di Stato e che non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale, è previsto che il pagamento delle somme do-

vute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il più breve termine di quindici giorni dalla data di notifica degli accertamenti stessi.

Articolo 20

Conformemente al diritto comunitario vigente, con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e con il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, è stata soppressa la previsione dell'incompatibilità

tra l'attività di gestione di farmacie e quella di distribuzione dei farmaci. A tali disposizioni non è stata, a suo tempo, attribuita efficacia retroattiva e, pertanto, si pone il problema della disciplina dei rapporti sorti sotto il vigore della previgente normativa.

La norma in esame definisce la disciplina applicabile facendo salvi gli effetti degli affidamenti e delle acquisizioni di partecipazioni avvenute prima dell'entrata in vigore della normativa vigente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Titolo

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Indicazione del referente dell'amministrazione proponente

Capo dell'Ufficio Legislativo – Roma

*PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intervento ha come obiettivo l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto comunitario. In particolare, attraverso questo decreto-legge s'intende consentire l'esatto adempimento di obblighi comunitari già scaduti, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La necessità dell'intervento deriva dalla natura degli obblighi cui occorre dare adempimento, nonché dalla necessità di risolvere il contenzioso, in alcuni casi solo minacciato, in altri già in atto, con la Commissione europea.

In tal modo si intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto comunitario.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo in esame s'inquadra all'interno degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, in esecuzione dell'obbligo costituzionale posto dall'articolo 117 della Costituzione.

Esso si aggiunge agli interventi effettuati, per l'anno 2008, con la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il decreto-legge in esame modifica talune disposizioni legislative vigenti al fine di adeguarne i contenuti al diritto comunitario.

Si rinvia alla relazione illustrativa per una analisi puntuale degli interventi modificativi effettuati.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le materie oggetto del decreto-legge in esame coinvolgono profili di competenza delle regioni e degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Le norme contenute nel decreto-legge non impattano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel decreto-legge non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione. L'articolo 5, invece, contiene norme di semplificazione amministrativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

8) *Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stato già approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2449, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.

Il provvedimento è stato trasmesso il 24 settembre 2009 al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1781).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto del presente disegno di legge.

Si rinvia alla relazione illustrativa per l'esame della giurisprudenza comunitaria che ha ispirato gli interventi normativi di cui agli articoli 1, 3, 8, 11 e 12 del decreto-legge.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione che il presente decreto-legge è volto a risolvere:

- Art. 1 - Procedura d'infrazione 2204/2003
- Art. 2 - Procedura di infrazione 2008/2097
- Art. 7 - Procedura d'infrazione n. 2007/4915
- Art. 8 - Procedure d'infrazione n. 2006/2114 e 2008/2258
- Art. 10 - Procedura d'infrazione n. 2008/4421
- Art. 11 - Procedura d'infrazione n. 2003/4648
- Art. 12 - Procedura d'infrazione n. 2008/4524
- Art. 13 - Procedura d'infrazione n. 2004/2190
- Art. 14 - Procedura d'infrazione n. 2008/4145

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non impatta con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Pendono innanzi, alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti cause, inerenti alla materia trattata dal decreto-legge in esame.

Causa C-244/08, con riferimento all'articolo 11;
causa C-572/08, con riferimento all'articolo 13.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si dispone dei necessari elementi.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente decreto-legge.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Atti attuativi del presente decreto-legge sono previsti da:

– articolo 2, comma 2. Trattasi di delibera dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie da adottare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non si prevede alcun termine per l'adozione;

articolo 4, comma 3. Trattasi di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

articolo 7, comma 2. Trattasi di uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

articolo 14, comma 8. Trattasi di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

I termini, proposti dalle amministrazioni competenti per i singoli interventi normativi, sono ritenuti congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento e non si ritiene necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica alcuna appositata elaborazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.**a) Quadro normativo vigente.*

L'articolo 117 della Costituzione, al primo comma, impone sia al legislatore statale che al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Nell'interpretazione data dalla Corte costituzionale tale disposizione, letta in combinato disposto con l'articolo 11 della Carta fondamentale, impone l'obbligo per la Repubblica italiana di conformarsi all'ordinamento comunitario.

È nell'ambito di tali norme costituzionali che s'inquadra il provvedimento normativo in esame, con il quale s'intende consentire l'adempimento di obblighi comunitari già giunti in scadenza.

Lo strumento della decretazione d'urgenza trova, poi, il suo fondamento, oltre che nelle specifiche ragioni di necessità ed urgenza indicate nella relazione illustrativa, anche nella ricorrenza dei presupposti ai quali l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, subordina l'utilizzo del decreto-legge nella materia in esame.

Tale disposizione, infatti, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Poiché le disposizioni del presente decreto-legge attengono ad obblighi comunitari già scaduti e, posto che l'*iter* di approvazione della legge comunitaria per l'anno 2009 si è concluso alla Camera dei deputati ma non è ancora iniziato al Senato della Repubblica, i presupposti descritti dall'articolo 10 sopra citato sussistono.

b) Carenze e criticità constatate nella vigente situazione normativa.

L'ordinamento nazionale è, nelle materie trattate, non conforme al diritto comunitario. In talune ipotesi il mancato adeguamento ha già determinato l'apertura di procedure d'infrazione o l'instaurarsi di contenzioso innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, talvolta conclusosi con pronunce sfavorevoli allo Stato italiano. In altri casi, le disposizioni del decreto-legge mirano ad adeguare l'ordinamento al diritto comunitario e a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione e contenzioso nazionale.

c) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento mira a risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea e ad adeguare la normativa vigente al diritto comunitario anche rimuovendo ostacoli che in via di fatto impediscono il pieno e corretto adempimento degli obblighi imposti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

d) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'obiettivo del provvedimento è l'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario e la riduzione del contenzioso pendente in sede comunitaria. Gli indicatori del raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti dalle decisioni di archiviazione da parte della Commissione europea e dal miglioramento dello stato di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario.

e) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Si tratta dei soggetti pubblici e privati di volta in volta interessati dalle disposizioni del provvedimento in esame.

Sezione 2. Le procedure di consultazione.

I soggetti consultati sono le amministrazioni di settore competenti per le materie specificamente trattate dal decreto-legge.

Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

L'«opzione zero» risulta impraticabile trattandosi di intervento normativo imposto da obblighi sopranazionali di rilevanza costituzionale.

Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.

Le opzioni alternative alla regolazione proposta sono state scartate perché non idonee a garantire un completo adempimento agli obblighi comunitari.

Sezione 5. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

Tutti gli interventi proposti sono volti a migliorare la concorrenzialità del mercato.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

L'articolo 2, comma 1, reca modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/2097.

In proposito si fa presente che l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari è stato istituito in attuazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 che ha individuato l'organismo di regolazione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Pertanto ai fini dello svolgimento delle relative funzioni è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari».

L'Ufficio è collocato al di fuori della struttura dipartimentale del predetto Ministero e si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale (vedi da ultimo, l'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, e l'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 307 del 2 aprile 2009):

- divisione 1 - Vigilanza e monitoraggio
- divisione 2 - Regolazione

Attualmente, l'Ufficio non è dotato di proprie risorse finanziarie, per cui le spese di funzionamento e di personale gravano sul centro di responsabilità «direzione generale affari generali e del personale».

Al fine di definire positivamente la procedura di infrazione n. 2008/2097, corrispondendo ai rilievi formulati dalla Commissione europea con la nota del 26 giugno 2008 (vedi relazione illustrativa), nella quale veniva richiesto di assicurare l'autonomia finanziaria del predetto Ufficio dotandolo di un proprio *budget*, con l'articolo in commento (comma 1, lettera b), è previsto che all'ufficio sono assegnate, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione del predetto Ministero, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

La predetta previsione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'Ufficio è già «esistente ed operante ed il personale assegnato è personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, che svolge la propria attività in uffici situati all'interno della sede della stessa amministrazione: pertanto all'Ufficio saranno trasferite le risorse già previste nel bilancio di previsione dello stesso Ministero, come di seguito specificato.

Per quanto riguarda l'attribuzione del potere sanzionatorio di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 2, come indicato nella relazione

illustrativa, tale attribuzione non deve essere intesa come una nuova ed ulteriore funzione ma quale naturale completamento della funzione di regolazione e vigilanza che, altrimenti, sarebbe priva di coerenza, come peraltro specificatamente richiesto dalla stessa Commissione europea. Pertanto, la copertura dei relativi oneri finanziari per le spese di funzionamento e di personale è assicurata dagli stanziamenti esistenti nello stato di previsione del predetto Ministero.

L'attuale dotazione di risorse umane e finanziarie è la seguente:

a) il personale assegnato all'URSF, dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è il seguente:

n. 3 dirigenti di cui:

1 dirigente di 1° fascia – direttore dell'Ufficio;

1 dirigente di 2ª fascia – direttore della divisione 1;

1 dirigente di 2ª fascia – direttore della divisione 2.

n. 3 coordinatori Area III F4 (ex C3) di cui 1 coordinatore tecnico e 2 coordinatori amministrativi;

n. 1 direttore amministrativo contabile Area III F3 (ex C2);

n. 1 collaboratore amministrativo contabile Area III F2 (ex C1/S);

n. 2 istruttori amministrativi Area II F4 (ex B3S);

n. 1 operatore professionale amministrativo Area II F2 (ex B2);

b) le spese per il personale sono quantificabili in circa 697.650,24 euro annui (centro di costo: Direzione generale degli affari generali e del personale);

le spese per funzionamento dell'URSF ammontano ad un totale di 97.499,78 euro (centro di costo: Direzione generale degli affari generali e del personale);

totale delle spese di personale e di funzionamento per l'anno 2009 = euro 795.150,02.

Con l'attribuzione delle funzioni di centro di responsabilità all'URSF, in relazione a capitoli di nuova istituzione si potrà avere la seguente situazione per l'anno 2010:

Capitolo	Spese per il personale:	
	– competenze fisse	697.650,24
	– compensi per lavoro straordinario e buoni pasto, ecc.	40.000,00
Capitolo	Quota del fondo unico di amministrazione per erogazione incentivi al personale (posizioni organizzative da prevedere: n. 2)	6.000,00
Capitolo	Spese per cancelleria e stampati, postazioni informatiche, apparecchiature d'ufficio, ecc	20.000,00

Capitolo	Spese per missioni all'interno, all'estero e per trasferimenti	25.000,00
Capitolo	Spese per attuazione corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti	5.000,00
Capitolo	Spese per acquisto riviste, giornali, pubblicazioni	1.500,00
		€ 795.150,02
Capitolo	Spese per studi, progetti, convegni*	100.000,00
Capitolo	Spese per le attività istituzionali, comprese quelle relative alla funzionalità e sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario.	50.000,00
		€ 945.150,02

* Per il corrente anno 2009 le spese sotto indicate sono determinabili in modo proporzionale al numero dei mesi decorrenti dall'emanazione del decreto-legge alla fine dell'anno.

** Ulteriori costi che potranno essere previsti in relazione alla rassegnazione delle somme relative al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 8

L'istituzione di un sistema di gestione unificata delle chiamate di emergenza, mediante l'individuazione della numerazione 112 Numero unico per le emergenze, rende necessaria la realizzazione di adeguamenti tecnologici sia della rete di telecomunicazioni che delle apparecchiature informatiche (*hardware e software*), dal momento che le piattaforme tecnologiche attualmente in uso agli enti di soccorso non sono in grado di supportare la messa a punto del «112 NUE».

L'adeguamento alla normativa comunitaria avverrà con la realizzazione del «*call center* laico», presso cui sarà attestato il «112 NUE», con funzioni di smistamento delle chiamate di emergenza e dei correlati dati di localizzazione alle centrali operative dei vari enti.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, pari a 42 milioni di euro, consente di avviare la realizzazione del sistema secondo le indicazioni della direttiva 2002/22/CE.

In questa prima fase di attuazione del progetto le risorse finanziarie a disposizione consentiranno:

- realizzazione della rete VPN IP (Rete dati e fonia internet dedicato) delle emergenze con collegamenti per 112, 113, 115 e 118;
- realizzazione completa del sito primario del concentratore CED Interforze;

- attivazione di funzionalità di localizzazione del chiamante con possibilità di trasferimento a 115 e 118 per il 50% dei Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e delle questure, e delle relative articolazioni territoriali;
- digitalizzazione delle linee e attivazione integrale del 112 NUE (112-113-115-118) su tre «sedi pilota».

Articolo 11

L'articolo 11 modifica gli articoli 17 e 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con le modifiche all'articolo 17 si prevede che i soggetti non residenti, ma con una stabile organizzazione in Italia, possano adempiere agli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente tramite la stabile organizzazione, senza identificarsi o nominare un rappresentante fiscale.

La modifica dell'articolo 38-ter esclude dalla procedura di rimborso, ai sensi dell'ottava e della tredicesima direttiva del Consiglio (n. 79/1072/CEE e n. 86/560/CEE), gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati dai soggetti non residenti aventi una stabile organizzazione in Italia.

Tali interventi normativi stabiliscono, in altri termini, l'attrazione nell'operatività della stabile organizzazione delle operazioni svolte in Italia dalla casa madre non residente.

In termini di gettito erariale si stima un potenziale effetto negativo di cassa per il primo anno, in considerazione della possibilità di detrazione o rimborso da parte della stabile organizzazione, in luogo del rimborso richiesto dalla casa madre ai sensi del citato articolo 38-ter.

Da informazioni pervenute dal Centro operativo di Pescara risulta che il tempo medio impiegato per l'effettuazione di un rimborso (*ex* articolo 38-ter) dalla data di presentazione dell'istanza è pari a circa quattro mesi.

Inoltre lo stesso Centro operativo ha evidenziato la marginalità delle istanze di rimborso presentate da soggetti non residenti, aventi stabili organizzazioni in Italia, per il recupero dell'IVA su operazioni svolte sin dal 31 agosto 2002, cioè dalla data di entrata in vigore della modifica apportata all'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Pertanto si ritiene che anche a seguito della modifica della normativa nazionale si generino effetti negativi per il bilancio dello Stato di trascurabile entità.

Articolo 12

In via generale si evidenzia come la norma proposta sia finalizzata ad evitare il prosieguo della procedura d'infrazione instaurata dalla Commissione europea a causa dell'esclusione dal regime applicabile alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società estere, in particolare società residenti in uno dei Paesi membri o nello Spazio economico europeo.

Si è resa necessaria una modifica normativa che non si limiti ad estendere il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere ma che preveda, nel contempo, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni (e rispondano, ovviamente, a tutti gli altri requisiti previsti), l'imposizione, nei confronti della società estera, del reddito prodotto dalle sue stabili organizzazioni con un'aliquota IRES pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana, vale a dire al 20 per cento.

Ai fini della stima delle potenziali conseguenze in termini di gettito è stata utilizzata la stessa impostazione seguita in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

In primo luogo sono stati selezionati tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla normativa in oggetto: si tratta delle stabili organizzazioni di società non residenti esercenti attività di locazione di immobili.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2007 società di capitali (modello nel quale le stabili organizzazioni dichiarano i loro redditi), è emerso che i soggetti rispondenti ai requisiti di selezione indicati sono, nel complesso, 218 e dichiarano un reddito di impresa pari a circa 48 milioni di euro ed una base imponibile IRAP pari a circa 90 milioni di euro.

Peraltro, considerando:

- che il peso teorico relativo dei soggetti in questione è molto ridotto e pari, al massimo (in base al reddito IRES, tenuto conto del consolidato), a circa il (48/794) 6% di tutti i soggetti IRES residenti considerati nella relazione tecnica originaria;

- che in sede di relazione tecnica originaria erano state utilizzate percentuali di adesione e di interesse (45% di adesione complessiva);

- che la stessa adesione si era ipotizzato non sarebbe avvenuta tutta nel primo esercizio, ma ripartita in quattro esercizi;

- che in virtù del contestuale versamento da parte delle SIIQ delle imposte sostitutive e della «EXIT tax» per i primi esercizi la relazione tecnica originaria prevede un profilo di cassa con saldo positivo tra recuperi/maggiori gettiti e perdite/rinunce di gettito;

- che, infine, la effettiva adesione allo strumento in parola, da parte dei soggetti residenti, risulta inferiore al dato ipotizzato in sede di relazione tecnica originaria;

si può ritenere, a regime, che l'estensione della disciplina SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere generi effetti negativi sul gettito di trascurabile entità.

Articolo 13

Le attuali disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevedono che sugli oli lubrificanti di prima distillazione sia applicata un'imposta pari ad euro 842,00 per mille chilogrammi e sugli oli lubrificanti rigenerati un'imposta pari al 50 per cento dell'imposta ordinaria (euro 421,00 per mille chilogrammi).

La proposta ridetermina in euro 750,00 per mille chilogrammi la misura dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, prevedendo che essa venga applicata sia agli oli lubrificanti di prima distillazione che agli oli lubrificanti rigenerati, con conseguente soppressione, per questi ultimi, dell'aliquota agevolata.

Come si evince dall'allegata scheda tecnica, la parificazione dell'aliquota d'imposta ad euro 750,00 per mille chilogrammi di prodotto, misura inferiore all'attuale aliquota ordinaria, avviene ad invarianza di gettito.

Infatti la riduzione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di prima distillazione è compensata dall'aumento dell'imposta applicata agli oli lubrificanti rigenerati, il cui consumo è pari a circa 1/5 del totale degli oli lubrificanti immessi in consumo con assolvimento di imposta.

Per quanto riguarda le risorse necessarie all'erogazione del contributo alla rigenerazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), esse saranno reperite dal medesimo COOU sia attraverso i ricavi delle proprie attività di cessione degli oli usati ai rigeneratori e smaltitori sia attraverso un adeguamento del contributo di raccolta sugli oli usati, che viene versato dalle imprese che immettono in consumo oli lubrificanti, sia di prima distillazione che rigenerati. Non sono pertanto previsti oneri aggiuntivi per l'Erario.

Si evidenzia inoltre che la proposta in questione, prevedendo la compensazione dei maggiori costi di produzione per il prodotto rigenerato non più attraverso l'attuale agevolazione fiscale ma attraverso la corresponsione di un idoneo corrispettivo da parte del COOU, assicura anche l'invarianza di oneri sui consumatori finali.

OLI LUBRIFICANTI: ipotesi di unica aliquota a invarianza di gettito

situazione attuale	consumi (ton)	aliquota (€/ton)	gettito (milioni di €)
Oli di prima raffinazione	389.400	842	327,87
Oli rigenerati	109.600	421	46,14
		TOTALE	374,01

ipotesi invarianza di gettito	consumi (ton)	nuova aliquota (€/ton)	gettito (milioni di €)
Oli di prima raffinazione	389.400	750	291,85
Oli rigenerati	109.600	750	82,15
		TOTALE	374,01

(i consumi sono relativi all'anno 2008: fonte COOU)

Articolo 14

La norma stabilisce che, fino all'intervento di riordino generale del regime tributario relativo agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, concorrono a formare il reddito imponibile dei soggetti residenti, detentori di quote di fondi esteri, i proventi derivanti dalla partecipazione a quei fondi comuni di diritto estero che non rispettano i requisiti richiesti, relativamente alla loro residenza presso gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed inoltre, nel caso di non conformità alle direttive europee sulla materia, siano comunque soggetti a forme di vigilanza presso i Paesi esteri in cui sono costituiti.

Si ritiene che la norma, pur riducendo la platea dei soggetti che precedentemente erano tenuti a far rientrare i proventi conseguiti dalla partecipazione ai suddetti fondi nel proprio reddito imponibile soggetto a tassazione IRPEF, non produca sostanziali effetti di gettito considerata la limitata portata del provvedimento. Infatti, sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili (persone fisiche - modelli Unico e 730 - anno d'imposta 2007, Quadro RL, rigo 2, codice 4), risulta che l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto sui proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, sia conformi che non conformi alle direttive, è pari a circa 1,1 milioni di euro. Considerato che la quasi totalità di esse è relativa a sottoscrizioni di fondi conformi alle direttive, si stima che solo una quota minimale, comunque trascurabile in termini di gettito, possa essere interessata dalla norma in oggetto.

Tali effetti marginali sono comunque compensati dagli effetti positivi sul gettito conseguenti al venir meno, nella nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, della disposizione agevolativa che prevede la tassazione al 5 per cento anziché al 12,5 per cento, per i cosiddetti «fondi dedicati», ossia quelli specializzati nell'investimento in azioni di società quotate di piccola e media capitalizzazione e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10-*ter* della legge n. 77 del 1983.

In conclusione si ritiene che le modifiche apportate non producano sostanziali effetti di gettito.

Articolo 17

Per gli adempimenti necessari all'espletamento delle operazioni censuarie relative al 6° Censimento dell'agricoltura, previsto a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1166/2008 - che richiede il coinvolgimento di numerosi organi di censimento, e la necessità per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per gli altri organi di censimento di doversi avvalere, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, di personale selezionato con forme flessibili di lavoro - è previsto un onere complessivo pari ad euro 128.580.000. Il comma 1 autorizza, conseguentemente, tale spesa per il 2010, anno di svolgimento del censimento. A tali oneri si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 19, in relazione al recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Articolo 19

Relativamente alla norma in commento, tenuto conto dei dati di bilancio delle principali società interessate dal recupero dell'aiuto di Stato, il criterio dettato comporterà, ove la riscossione si perfezioni entro il corrente anno come imposto dalle decisioni comunitarie, maggiori entrate stimabili prudenzialmente in un importo pari a circa 400 milioni di euro; al momento in cui si verificherà l'effettivo versamento, le relative risorse confluiranno all'apposita contabilità speciale. Ciò, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione alla riassegnazione delle entrate di cui all'articolo 24 del medesimo decreto-legge per le esigenze del trasporto pubblico locale non ferroviario.

Le maggiori risorse derivanti dal presente articolo sono destinate, per l'importo necessario, a copertura degli oneri relativi al 6° Censimento agricoltura di cui all'articolo 17 del presente decreto e, per la parte restante, vengono riversate alla contabilità speciale istituita dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

...*Omissis*...

Art. 5. *Raccolta.*

...*Omissis*...

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.

...*Omissis*...

Art. 10. *Informazioni per la demolizione e codifica.*

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188

**Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE
e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria**

...Omissis...

Art. 37. Organismo di regolazione.

1. L'organismo di regolazione indicato all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.

2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:

- a) prospetto informativo della rete;
- b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;
- c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
- d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'articolo 20;
- e) accordi per l'accesso di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- f) [controllo del rispetto delle norme e degli standard di sicurezza].

4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.

5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e

adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale.

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**

...*Omissis*...

CAPO II

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Art. 34. *Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici.*

...*Omissis*...

2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

...*Omissis*...

Art. 38. *Requisiti di ordine generale.*

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

...*Omissis*...

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

...*Omissis*...

Art. 49. *Avvalimento*.

...*Omissis*...

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto

Art. 3. *Definizioni*.

...*Omissis*...

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:

a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della *direttiva 2003/87/CE* di cui all'articolo 8;

a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: «DNA»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

...*Omissis*...

Art. 5. *Domanda di autorizzazione.*

1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli impianti che esercitano le attività elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di presentare all'autorità nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.

2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.

3. L'autorità nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore deve fornire e le modalità per l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonchè le modalità di trasmissione delle stesse.

4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorità nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3.

...*Omissis*...

Art. 11. *Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti.*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

...*Omissis*...

Art. 13. *Monitoraggio delle emissioni.*

1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato *E* e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni.

...*Omissis*...

Art. 15. *Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni.*

1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.

...*Omissis*...

Art. 20. *Sanzioni.*

...*Omissis*...

8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.

9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari

...*Omissis*...

Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
 - a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
 - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
 - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
 - b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis* L.), noccioline (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO₂.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati»;

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore

...*Omissis*...

Art. 2. Autorità competenti.

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di

Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

...*Omissis*...

Legge 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi

...*Omissis*...

Art. 4-bis. Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi.

1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.

...*Omissis*....

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

...Omissis...

Art. 17. *Soggetti passivi.*

L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante è obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.

Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non ab-

biano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero.

In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di *personal computer* e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

...Omissis...

Art. 38-ter. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti.

I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro. Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a venticinque euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.

La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività.

Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'articolo 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le

somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.

L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento.

...*Omissis*...

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Art. 1.

...*Omissis*...

141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà definire:

a) le regole e le modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;

c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;

d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;

e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;

f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;

g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;

h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;

i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali vevoli ai fini delle imposte dirette;

l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.

...Omissis...

Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

Art. 1.

...Omissis...

116. L'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicitare i suoi effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo unico è fissata in euro 842 per mille chilogrammi.

...Omissis...

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

...*Omissis*...

Art. 62. *Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio.*

...*Omissis*...

5. Gli oli lubrificanti e gli altri prodotti energetici ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

...*Omissis*...

Art. 236. *Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.*

...*Omissis*...

12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;

e) cedere gli oli usati raccolti:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi:

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;

l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

...*Omissis*...

Legge 23 marzo 1983, n. 77

Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

...*Omissis*...

Art. 10-ter. Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione eu-

ropea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime. La ritenuta è operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta è operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare.

2. [Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze].

3. La ritenuta del comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative al-

l'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b*) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; *c*) società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società è degli enti di cui alla lettera *d*) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.

5. I proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

7. Il comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonché degli eventuali altri adempimenti.

9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,

avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.

11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo.

...*Omissis*...

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

...*Omissis*...

Art. 23-bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) e *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-*bis* sono determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti

finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.

9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonché i sog-

getti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...*Omissis*...

Decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

...*Omissis*...

Art. 9-bis. Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e per la gestione delle risorse idriche

...*Omissis*...

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro qua-

rantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 6, nell'alinea, il primo periodo è soppresso e, nel secondo periodo, le parole: «L'Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

4) al comma 6-bis, le parole: «e dell'Osservatorio dei servizi idrici» sono soppresse;

b) all'articolo 170, comma 12, le parole: «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche».

...*Omissis*...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

...*Omissis*...

Art. 4. *Finanziamento agli investimenti.*

...*Omissis*...

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «*made in Italy*» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «*made in Italy*». Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

...*Omissis*...

Legge 23 luglio 2009, n. 99.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia

...Omissis...

Art. 17. (*Contrasto della contraffazione*)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere re-

golarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

...*Omissis*...

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

...*Omissis*...

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI

Art. 24. Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi

1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale previsto dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, con la legge 6 aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, deve essere effettuato tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.

3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo della totalità delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa e giudiziale.

4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.

5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

...*Omissis*...

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE

...*Omissis*...

Art. 100. *Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali.*

1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome.

1-bis. I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del pre-

sente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.

1-ter. È fatto divieto al produttore e al distributore all'ingrosso di praticare, senza giustificazione, nei confronti dei dettaglianti condizioni diverse da quelle preventivamente indicate nelle condizioni generali di contratto.

2. [Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili].

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se l'interessato è in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso è limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.

4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformità al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attività di produzione o di importazione è esercitata a titolo di attività collaterale.

5. È esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attività di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.

6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.

...*Omissis*...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare,

ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3 comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:

«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini del comma 1, lettera *m*-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 4.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento

della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: *a-bis*) e *a-ter*);
- b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;
- c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
- d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;
- e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;
- f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
- g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla metà. Nei casi di

cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

Articolo 5.

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legisla-

tivo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera *a)*, le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;

b) al punto 1, lettera *b)*, le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

c) al punto 6, lettera *a)*, le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Articolo 7.

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti

appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.

(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e

riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 9.

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

Articolo 10.

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Articolo 11.

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell'articolo 38-ter:

- 1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;
- 2) il terzo periodo è soppresso.

Articolo 12.

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

«141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

Articolo 13.

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, nel comma 5:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;

b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere i) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;

b) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;

l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

Articolo 14.

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-ter. - *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)*. - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investi-

mento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi

esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie disposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 15.

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei

compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera *a)* la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera *e)* è soppressa.

2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

Art. 16.

(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come *made in Italy* ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.

4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

5. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «pratiche commerciali ingannevoli» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,».

6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti i seguenti:

«49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

49-ter. È sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile

dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

Art. 17.

(6° Censimento generale dell'agricoltura)

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'articolo 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di prelievo mensile)

1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009-2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008.

Art. 19.

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In sede di determinazione della base imponibile, ai fini del recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società di cui al comma 1. Ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi. In deroga al comma 3, il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di notifica di tali accertamenti.».

2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono destinate quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 e per la parte residua sono riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 20.

(*Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*)

1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è inserito il seguente:

«4-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali li società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI - RONCHI - ALFANO -
FRATTINI - TREMONTI - PRESTIGIA-
COMO - SACCONI - LA RUSSA -
MATTEOLI - SCAJOLA - FITTO -
GELMINI - ZAIA

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO.

